



**INTEGRAZIONI AL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DEL  
PERSONALE DELLA REGIONE DEL VENETO INSERITO NEL RUOLO DEL  
CONSIGLIO REGIONALE**

**ART. 4 BIS. MOBILITA' E COMANDI TRA GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALE**

**4.1 bis)** *Ai sensi del combinato disposto dell'art. 41 della L.R. n. 53/2012, degli articoli 2 bis e 5 della L.R. n. 54/2012 e dell'art. 44 del regolamento del Consiglio regionale n. 1 del 18 febbraio 2022 - i quali prevedono che la mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato, ivi compreso il personale dirigenziale, tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione, in considerazione dell'attività sinergica svolta dagli stessi in quanto organi di governo della Regione - le mobilità e i comandi tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale sono attivati con le modalità semplificate di cui al presente articolo, nell'ambito di quanto programmato dai rispettivi Piani di programmazione dei fabbisogni del personale.*

**4.2 bis)** *I comandi tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale vengono attivati nei confronti dei dipendenti regionali a supporto delle rispettive strutture, in forza delle leggi regionali sopra richiamate, con nota autorizzativa su richiesta dell'organo interessato - Giunta o Consiglio - previo assenso del dipendente.*

**4.3 bis)** *Il personale comandato come al punto precedente potrà essere trasferito definitivamente, senza preventiva pubblicazione di avviso di mobilità, con comunicazione, da parte dell'organo presso cui il dipendente è in posizione di comando, rivolta all'organo di provenienza, acquisito l'assenso dell'interessato;*

**4.4 bis)** *Il trasferimento per mobilità tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale, senza preventiva attivazione di una procedura di comando, potrà essere attivato a seguito di procedura selettiva, con pubblicazione di avviso interno all'amministrazione, su richiesta dell'organo interessato in base a specifiche necessità organizzative dello stesso, con individuazione dei profili professionali ricercati. Ai fini del perfezionamento del passaggio, il personale individuato ad esito dell'avviso sarà trasferito previa nota autorizzativa dell'organo di appartenenza dello stesso.*



ee9bceee



**ART. 4 TER. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE**

*4.1 ter) In attuazione degli articoli 12 e 29 della L.R. n. 53/2012, visti gli articoli 41 e 42 del regolamento del Consiglio regionale n. 1 del 18 febbraio 2022, per l'acquisizione dei profili professionali non specificatamente attinenti alle funzioni consiliari, la competente struttura di Giunta gestisce interamente il procedimento di reclutamento del personale, ivi inclusa l'approvazione dei bandi di concorso, previa richiesta del Consiglio regionale dei profili ricercati, i quali, ai sensi dell'art. 41, comma 3, del sopra citato regolamento, sono definiti in modo uniforme rispetto agli analoghi profili del personale della Giunta regionale.*



ee9bc0ee

